



**STUDIO ECO TECH S.R.L.**

UNIPERSONALE

**AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO  
AZIENDALE PER IL CONTENIMENTO  
DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 NEI  
LUOGHI DI LAVORO  
TENUTO CONTO DEI PROTOCOLLI DI  
SICUREZZA DISPOSTI DAL GOVERNO**

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Il datore di lavoro (timbro e firma)

\_\_\_\_\_

Compilazione a cura del Datore di lavoro.

Per la valutazione del rischio si rimanda al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione “ redatto dell’ Inail nel mese di Aprile 2020.

**STUDIO ECO TECH S.R.L. UNIPERSONALE**

AMBIENTE-SICUREZZA-IGIENE DEGLI ALIMENTI-PRIVACY  
SEDE LEGALE: VIA YURI GAGARIN, 205 – 61122 PESARO (PU)  
UNITÀ PRODUTTIVA: VIA YURI GAGARIN, 205 – 61122 PESARO (PU)  
LINEA 1: TEL. E FAX 0721/371109 - LINEA 2: TEL. 0721/34995  
E-MAIL INFO@STUDIOECOTECH.COM - WWW.STUDIOECOTECH.COM  
CAP. SOC. EURO 10.000,00 INT. VERSATO - R.E.A. N. 172120  
C.F. E P.IVA 02317060412 CCIAA DI PESARO URBINO

## INDICE

PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO del 06/04/2021 .....	3
SEZ. 1 –INFORMAZIONE DEL PERSONALE.....	4
SEZ. 2 – MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA .....	4
SEZ. 3 – MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI .....	5
SEZ. 4 – PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA.....	5
SEZ. 6 – DISTANZA INTERPERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	5
SEZ. 8 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI).....	5
SEZ. 10 – SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE .....	5
SEZ. 11 – GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA .....	6
SEZ. 12 – SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS .....	6
ATTIVITA’ COMMERCIALI.....	7
FIRMA LAVORATORI PER PRESA VISIONE DELLE SEZIONI AGGIORNATE DEL PRESENTE PROTOCOLLO E DELLE SEZIONI INVARIATE RELATIVE AL PROTOCOLLO PRECEDENTE.....	8
FIRMA LAVORATORI PER PRESA VISIONE DELLE SEZIONI AGGIORNATE DEL PRESENTE PROTOCOLLO E DELLE SEZIONI INVARIATE RELATIVE AL PROTOCOLLO PRECEDENTE _ NUOVO PERSONALE .....	9

### MODALITA’ DI COMPILAZIONE:

- Barrare la casella o le caselle corrispondenti alle misure attuate in azienda.
- Indicare misure aggiuntive qualora quelle indicate non siano sufficienti o non praticabili.

N.B.: le misure opzionali sono indicate con le parole **FACOLTATIVO** o **OVE, SE POSSIBILE**.  
Leggere bene le indicazioni riportate in corsivo poiché alcune delle misure obbligatorie potrebbero risultare inapplicabili a causa della tipologia aziendale; in questo caso è sufficiente non barrare la casella/e corrispondenti e scrivere “non applicabile”.

# **PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO del 06/04/2021**

Premesso che:

- si raccomanda il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato DPCM 2 marzo 2021;
- le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettino i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020

e ritenuto, altresì, opportuno:

- garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese;
- raccomandare, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l'adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale;
- favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

In relazione al PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO del 06/04/2021, l'Azienda aggiorna ed attua quanto di seguito riportato rispetto al protocollo redatto dalla stessa in precedenza.

Si rende noto che le sezioni ed i punti presenti e selezionati nel protocollo redatto dall' Azienda in precedenza sono da considerarsi validi mentre quelli precedentemente barrati dall'Azienda stessa ma potenzialmente in conflitto con i punti sotto descritti, decadono.

*I riferimenti al DPCM 11 marzo 2020 sono sostituiti con "normativa in vigore rispetto le misure restrittive specifiche per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19"*

## SEZ. 1 – INFORMAZIONE DEL PERSONALE

- Laddove il presente Protocollo fa riferimento all'uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l'ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

## SEZ. 2 – MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

*Per questi casi si fa riferimento alla normativa di seguito richiamata e alle successive, ulteriori disposizioni che potranno essere adottate in materia:*

- *agli articoli 14, comma 1, e 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;*
- *all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;*
- *all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;*
- *all'articolo 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.*

Come? **NOTA:** barrare la casella "altro" e specificare qualora vengano attuate ulteriori misure rispetto a quelle descritte

- Tramite cartelli appesi in azienda di "INFORMATIVA RIVOLTA A TUTTI I LAVORATORI E CHIUNQUE ENTRI IN AZIENDA".
  - *Solo per personale dell'azienda:* tramite "OPUSCOLO INFORMATIVO PER EMERGENZA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2".
  - *Solo per fornitori esterni di beni e servizi/clienti:* tramite "INFORMATIVA FORNITORI ESTERNI" e "INFORMATIVA CLIENTI".
- ed eventualmente

Altro: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno sono riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

### **SEZ. 3 – MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI**

Da barrare solo se è presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda:

- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, è garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).

### **SEZ. 4 – PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA**

- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

### **SEZ. 6 – DISTANZA INTERPERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

- Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le "mascherine chirurgiche" di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.

### **SEZ. 8 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)**

- In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tiene conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

### **SEZ. 10 – SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE**

- Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. E' comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

## **SEZ. 11 – GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA**

- L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

## **SEZ. 12 – SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS**

La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021.

Il medico competente collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai "contatti stretti", così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

## ATTIVITA' COMMERCIALI

- Il datore di lavoro definisce il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.  
Come? NOTA: barrare la casella "altro" e specificare qualora vengano attuate ulteriori misure rispetto a quelle descritte
- Predisponendo cartello in prossimità dell' ingresso del locale ed eventualmente
- altro: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, il datore di lavoro rende obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
- Il datore di lavoro dà disposizioni e vigila affinché l'addetto alla vendita proceda ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Il datore di lavoro assicura la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
- Il datore di lavoro mantiene obbligatoriamente aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, è verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento è correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso sono rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, è aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate.  
Nei servizi igienici è mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- barrare una delle due caselle sottostanti, in relazione alle misure adottate:
- FACOLTATIVO** La postazione dedicata alla cassa è dotata di barriere fisiche (es. schermi)  
*oppure*
- il personale indossa la mascherina ed ha a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani.
- In ogni caso, è favorita la modalità di pagamento elettronica.



